

L'impatto della Brexit sull'esecuzione del mandato di arresto europeo dal Regno Unito

di Gianluca Sardi

Abstract: *The impact of Brexit on the execution of the European arrest warrant from the United Kingdom* – This article aims at analyzing the very recent ruling of the Court of Justice of the European Union in case C-327/18 PPU, concerning the request for a preliminary ruling to the Court, pursuant to Article 267 of the Treaty on the Functioning of the European Union, by the High Court of Ireland, in the proceeding concerning the execution of the European arrest warrants issued by the judges of the United Kingdom against a defendant of murder, arson and sexual violence. The applicability of the European Convention on Human Rights in the United Kingdom after Brexit will also be analyzed.

Keywords: Ruling, Court of Justice of the European Union, European arrest warrant, European Convention on Human Rights, Brexit.

863

1. Introduzione

La notifica, da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della propria decisione di recedere dall'Unione Europea non impedisce l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emanato dai giudici dello Stato suddetto.

Il principio in esame, accompagnato da alcune importanti precisazioni, è stato affermato a chiare lettere dalla Corte di giustizia di Lussemburgo in una recente sentenza¹, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta a quest'ultima, ex articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, dalla High Court of Ireland con decisione del 17 maggio 2018.

2. La legislazione sul mandato di arresto europeo

Al fine di effettuare un corretto inquadramento dell'istituto oggetto della presente ricerca, è utile rilevare che la disciplina del mandato d'arresto europeo si rinviene all'interno della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002², come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009³.

Al riguardo, è opportuno in primo luogo osservare che dal considerando 10 dell'atto normativo sopramenzionato emerge in maniera chiara il livello di fiducia tra i paesi membri su cui si basa lo strumento del mandato d'arresto unionale, il

¹ Corte giust., sent. 19-09-2018, c-327/18 PPU.

² GU 2002, L 190, 1.

³ GU 2009, L 81, 24.

quale può vedere sospesa la sua attuazione solo in ipotesi tassativamente determinate⁴.

Inoltre, il considerando 12 della medesima fonte del diritto esprime i limiti all'esperibilità della procedura de qua, che non può essere utilizzata in violazione dei diritti umani inalienabili, come sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e dalle costituzioni degli stati membri dell'istituzione comunitaria⁵.

Tali principi trovano una cristallizzazione compiuta anche nell'articolo 1 della decisione quadro suddetta, che valorizza il canone del riconoscimento reciproco di queste particolari decisioni giudiziarie nel rispetto, però, delle prerogative inviolabili dell'individuo.

A giudizio di un orientamento dottrinale autorevole, il mandato d'arresto europeo mira a superare le Convenzioni di estradizione e a sostituirle con una procedura semplificata di consegna delle persone ricercate, nell'ambito della realizzazione dell'obiettivo del mutuo riconoscimento dei provvedimenti giurisdizionali stranieri⁶.

La semplificazione sopramenzionata emerge da diverse caratteristiche.

In primo luogo, è drasticamente ridimensionato il ruolo dell'organo politico: ed infatti, il ministro della giustizia svolge esclusivamente compiti di assistenza amministrativa⁷.

In aggiunta a ciò, le ipotesi di rifiuto sono solo quelle stabilite in maniera uniforme per gli Stati facenti parte dell'UE.

Infine, va osservato che la durata del procedimento di consegna non può superare i sessanta giorni, prorogabili di altri trenta⁸. È evidente come questa

⁴ Ai sensi del considerando 10 della decisione quadro suddetta, «Il meccanismo del mandato d'arresto europeo si basa su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri. L'attuazione di tale meccanismo può essere sospesa solo in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei principi sanciti all'articolo [2 TUE], constatata dal Consiglio in applicazione dell'[articolo 7, paragrafo 2, TUE] e con le conseguenze previste al paragrafo [3] dello stesso articolo».

⁵ Ed infatti, il considerando 12 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009, afferma che «La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti [dagli articoli 2 e 6 TUE] e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (...), segnatamente il capo VI. Nessun elemento della presente decisione quadro può essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di procedere alla consegna di una persona che forma oggetto di un mandato d'arresto europeo qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto europeo sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi».

⁶ G. Lozzi, *Lezioni di procedura penale*, ottava edizione, Giappichelli, Torino, 2013, 857.

⁷ Un indirizzo dottrinale ritiene che il ministro della giustizia nel procedimento del mandato d'arresto europeo avrebbe un ruolo di mero "passacarte": al riguardo, si sottolinea che il ministro de quo, ad eccezione della procedura di transito, non possiede nessun potere decisorio. Pertanto, quest'ultimo è tenuto a espletare solamente un'attività amministrativa di ricezione e trasmissione degli european arrest warrant tra gli organi giurisdizionali nazionali ed esteri. Così A. Chelo, *Il mandato d'arresto europeo*, Padova, 2010, 32.

⁸ In dottrina si è affermato che l'introduzione del mandato di arresto europeo è stata finalizzata alla eliminazione, quanto meno fra gli Stati dell'Unione Europea, delle criticità proprie del sistema classico di estradizione, ad inclusione della sua scarsa celerità. Così A. Busacca, *Criticità della disciplina del mandato di arresto europeo nella fase antecedente la convalida e disparità di trattamento rispetto alle misure precautelari previste dal codice di procedura penale italiano*, in *Diritto penale contemporaneo*, www.penalecontemporaneo.it, 18 gennaio 2017.

previsione valorizzi il canone della ragionevole durata del processo, il cui rispetto è imposto dall'articolo 111 della Costituzione, dall'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dall'articolo 47 della Carta di Nizza.

A giudizio di un orientamento dottrinale autorevole, il mandato di arresto europeo è uno strumento giuridico complesso, avente al suo interno due anime fondate su logiche differenti e, sotto certi aspetti, contrapposte⁹.

L'anima originaria è la "accelerazione" della procedura di estradizione; l'anima innovativa è la consegna di un ricercato fondata su di un preteso "diritto unificato", e cioè comune agli Stati dell'Unione¹⁰.

L'istituto del mandato di arresto europeo è situato all'interno di quel progetto di armonizzazione del diritto penale, che era stato cristallizzato dall'articolo 31, lettera e del Trattato di Amsterdam¹¹.

All'interno di tale fonte, però, si propugnava la positivizzazione, a tutt'oggi incompiuta, di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e delle sanzioni per quanto riguarda la criminalità organizzata, il terrorismo e il traffico di sostanze stupefacenti¹².

È auspicabile, pertanto, l'introduzione di disposizioni penali comuni, in ossequio ai fondamentali canoni della legalità e della certezza del diritto, da preservare tanto nei panorami ordinamentali nazionali, quanto in quello unionale.

Con precipuo riferimento all'ordinamento irlandese, poi, va sottolineato che la Repubblica d'Irlanda ha recepito la decisione quadro in esame nel 2003, attraverso l'approvazione dello European Arrest Warrant Act 2003¹³.

Sebbene l'entrata in vigore della legge sopramenzionata sia stata accolta positivamente all'interno del panorama giuridico dell'Eire, non sono mancate le voci critiche nei confronti di una novella foriera di provocare contrasti tra le autorità giudiziarie di diverse nazioni, nascenti talvolta dalla reciproca diffidenza fra queste ultime¹⁴.

⁹ Cfr. P. Tonini, *Manuale di procedura penale*, sedicesima edizione, Giuffrè Editore, Milano, 2015, 1080.

¹⁰ *Ivi*, 1080-1081.

¹¹ Per un approfondimento sul punto, vedi S. Manacorda, *Il mandato di arresto europeo nella prospettiva sostanzial-penalistica: implicazioni teoriche e ricadute politico-criminali*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, volume 47, fascicolo 3, 2004, 800 ss.

¹² A giudizio di P. Tonini, "la strada maestra da percorrere avrebbe dovuto essere quella di configurare norme penali comuni secondo l'esempio del *Corpus Juris* elaborato nel 1997 da una commissione di studiosi (Bacigalupo, Delmas-Marty, Grasso, Jareborg, Tiedemann, Van den Wyngaert), appositamente incaricati dalla Direzione generale per il controllo finanziario della Commissione europea. I fatti dell'11 settembre 2001 sembrano essere stati presi a pretesto dal Consiglio europeo per aggirare la fase della predisposizione degli elementi costitutivi comuni dei reati e per operare "come se" tali elementi fossero stati già codificati. Per giustificare l'anima innovativa del mandato di arresto europeo si è fatto ricorso a un "principio di fiducia reciproca" tra gli Stati, che in realtà avrebbe richiesto la elaborazione di norme minime comuni", in *Manuale di procedura penale*, cit., pp. 1081-1082, nota 37.

¹³ Per un'analisi approfondita dello European Arrest Warrant Act 2003 si veda R. Farrell-A. Hanrahan, *The European Arrest Warrant in Ireland*, Clarus Press, Dublin, 2003.

¹⁴ E. McGarr, in *European Arrest Warrant Act 2003: Procedures and problems*. "A serious Trivial Problem", afferma: "In the EU, "extradition" is by means of the European Arrest Warrant (EAW). Any member state may issue an EAW and request its execution in any other member state. Very serious problems can arise in the system. The EAW system is professedly based on the high regard that the national judiciaries have for each other. Notwithstanding, like characters in a Samuel Beckett play, they "go on" with EAW process, being rescued on

3. La disciplina del recesso dall'Unione Europea: il caso del Regno Unito

Occorre rammentare, a questo punto, che il Trattato sull'Unione Europea, a seguito delle modifiche ad esso apportate dal Trattato di Lisbona, fissa la procedura da seguire nell'ipotesi in cui una nazione decida di abbandonare l'UE.

Come si vedrà nel prosieguo della trattazione, la pronuncia della Corte di giustizia di Lussemburgo prende le mosse anche dalla richiesta di interpretazione dell'articolo 50 TUE, riconoscente a ogni Stato membro dell'Unione il diritto di recedere da questa nel rispetto delle proprie disposizioni costituzionali.

Al riguardo, una volta notificata al Consiglio europeo l'intenzione di uscire dall'Unione, quest'ultima negozia e conclude con lo Stato uscente un accordo volto a definire tanto le modalità del divorzio, quanto l'assetto delle future relazioni con gli organi comunitari.

Il membro uscente cessa ufficialmente di far parte dell'UE con l'entrata in vigore dell'accordo sopramenzionato o, in assenza di questo, due anni dopo la notifica della decisione di recedere, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, stabilisca con voto unanime di prorogare tale termine.

Con specifico riferimento alla fattispecie oggetto dell'esaminanda sentenza della Corte di giustizia di Lussemburgo, è necessario ricordare che, successivamente al referendum sulla permanenza del Regno Unito nell'Unione Europea del 23 giugno 2016, il quale ha visto la maggioranza dei cittadini britannici esprimersi a favore dell'uscita del proprio Stato dall'Unione, il governo guidato da Theresa May ha notificato al Presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk l'intenzione di recedere dall'UE.

Attualmente, la data fissata per l'entrata in vigore del divorzio, con o senza accordo, è quella del 29 marzo 2019, sebbene inizino a farsi numerose le prese di posizione di giuristi autorevoli, i quali auspicano una seconda consultazione popolare o, in via subordinata, una proroga del termine di scadenza delle negoziazioni fra Londra e Bruxelles¹⁵.

Sul punto, però, va evidenziato che non mancano voci contrarie a un altro referendum, la cui indizione recherebbe con sé il rischio di tradire la volontà espressi dagli elettori nel voto di giugno di due anni or sono. Altri studiosi, poi, non mancano di rilevare i pericoli insiti in uno "smooth Brexit deal"¹⁶.

occasions by indefatigable work of defence lawyers across the EU", www.mcgarrsolicitors.ie, 10 dicembre 2015.

¹⁵ Sul punto, va evidenziato che di recente Jonathan Cooper OBE, barrister presso le Doughty Street Chambers e specialista nel campo dei diritti umani, nel sottolineare i rischi insiti nella procedura di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea e nel richiamare una lettera al Primo Ministro sottoscritta da più di 1500 giuristi britannici, ha affermato che "The current state of the Brexit negotiations is worrying people throughout the UK and the legal profession is no exception to that. We represent people from across industry and society and we see every day the way the prospect of a catastrophic Brexit deal is already causing real harm. This letter to the prime minister has been signed by over a thousand of my colleagues who are convinced that not only is a people's vote the right thing to do, it is the most democratic thing to do as well", in *UK's top lawyers urge Theresa May to back second Brexit vote*, www.theguardian.com, 5 novembre 2018.

¹⁶ Al riguardo, va rilevata la presa di posizione di Sir Richard Aikens, già giudice di corte d'appello, il quale ha affermato che una proposta di accordo mirante ad attribuire agli organi di giustizia unionali il potere di statuire su determinate controversie britanniche in cambio di uno "smooth Brexit deal" sarebbe "tantamount to reversing the result of the 2016 referendum". Sul punto, Aikens ha dichiarato che "such a deal would still leave the UK under the control of European Courts, and risk maintaining the EU's policy of free movement". In una lettera al Primo Ministro Theresa May, ha quindi sottolineato che "If the European Court

4. Il procedimento all'origine della pronuncia della CGUE del 19 settembre 2018, nella causa C-327/18 PPU

Il caso oggetto del presente giudizio origina da due mandati d'arresto europei emanati dalle autorità competenti del Regno Unito all'attenzione della Repubblica d'Irlanda.

Il primo, ordinato il 27 gennaio 2016, concerne un omicidio e un incendio doloso che sarebbero avvenuti il 2 agosto 2015.

Il secondo, pronunciato il 4 maggio 2016, riguarda una violenza sessuale che sarebbe stata compiuta alla fine del 2003.

L'accusato, che si trova in stato di custodia cautelare nell'Eire dal 3 febbraio 2016 in seguito a due mandati d'arresto europei disposti nei suoi confronti, ha dichiarato la sua contrarietà alla consegna al Regno Unito, sulla base del timore di subire una violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in seguito all'uscita di tale Stato dall'Unione Europea.

Al riguardo, l'indagato sottolineava il rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti qualora le autorità britanniche avessero ordinato la sua detenzione nel carcere di Maghaberry.

Con decisione del 2 novembre 2017, l'Alta Corte d'Irlanda ha affermato che, sulla base di informazioni specifiche e aggiornate riguardanti le condizioni di detenzione nella prigione di Maghaberry, si poteva temere che l'accusato, a causa dei suoi problemi di salute, rischiasse concretamente di subire trattamenti inumani e degradanti¹⁷. Pertanto, essa ha ritenuto necessario chiedere chiarimenti alle autorità britanniche sulle condizioni di detenzione del presunto reo in caso di consegna. Il 16 aprile 2018 l'autorità emittente i mandati d'arresto europei in questione¹⁸ ha indicato come l'amministrazione penitenziaria dell'Irlanda del Nord avrebbe affrontato il rischio che il detenuto fosse costretto a vivere in condizioni violative dell'articolo 3 della Convenzione EDU.

Dopo aver chiarito che il caso de quo dovrebbe decidersi in ossequio alla legislazione vigente, e non a quella che potrebbe venire alla luce in futuro dopo

of Justice were given the exclusive right to interpret the proposed UK/EU treaty in relation to EU citizens rights to enter and stay in the UK, the right of the UK to control UK borders and the rights of all citizens who lived in the UK would be lost forever. [...] Therefore the ECJ would have a 'blank cheque' to rule on the interpretation of the bilateral treaty between the UK and the EU", in V. Wood, *'It's dangerous' EU law compromise will betray will of the people, former judge warns*, www.express.co.uk, 3 dicembre 2017.

¹⁷ Con riferimento alle condizioni della casa circondariale di alta sicurezza di Maghaberry, occorre rilevare che in un'ispezione dello scorso aprile le autorità competenti hanno ritenuto la struttura "unsafe and unstable" tanto per i detenuti, quanto per lo staff. Le problematiche che affliggono tale complesso sono, però, note da diversi anni. Ed infatti, in un report del 21 luglio 2009 la si definì come una delle "worst jails in the UK for prisoner safety". Un report basato su un'ispezione a sorpresa del marzo 2012, invece, rilevava che le caratteristiche del carcere erano migliorate rispetto a tre anni prima. Anche le iniziative organizzate a supporto dei reclusi vulnerabili erano in via di miglioramento, sebbene il documento riportasse che "gaps still existed". In una relazione pubblicata successivamente a una visita non annunciata nel maggio del 2015, però, emergeva che la prigione era in uno "state of crisis". Al riguardo, Nick Hardwick, capo dell'ispettorato delle carceri in Inghilterra e in Galles, ha dichiarato che "This is the most dangerous prison I've been into throughout my time as Chief Inspector". Per approfondire altri aspetti sulle condizioni di vita nella casa circondariale di Maghaberry, si rimanda all'articolo "*Maghaberry Prison: Timeline of reports and inquiries*", in www.bbc.com, 18 aprile 2018.

¹⁸ Trattasi del Laganside Court of Belfast.

l'abbandono dell'UE da parte del Regno Unito, il giudice del rinvio ha affermato che la consegna del presunto colpevole sarebbe imposta dalle leggi nazionali attuative della decisione quadro.

In accoglimento della tesi difensiva, denunciante la mancanza di certezza sul regime giuridico del Regno Unito in seguito al suo recesso dall'Unione, la High Court of Ireland affermava l'impossibilità di garantire il rispetto dei diritti di cui l'imputato godeva ai sensi del diritto unionale anche dopo la Brexit.

Di conseguenza, l'Alta Corte d'Irlanda ordinava la sospensione del procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al fine di ottenere una pronuncia pregiudiziale della Corte di Lussemburgo che chiarisse l'impatto della Brexit sulla salvaguardia delle prerogative fondamentali dell'imputato.

5. La sentenza della CGUE del 19 settembre 2018 nella causa C-327/18 PPU: profili problematici e spunti di riflessione

A giudizio dei magistrati di Lussemburgo, è necessario in primo luogo esaminare se l'articolo 50 del Trattato sull'Unione Europea debba essere interpretato nel senso che la notifica da parte del governo di uno Stato membro della propria volontà di recedere dall'Unione ha come conseguenza immediata che, nell'ipotesi di emanazione da parte di questo Stato di un mandato d'arresto europeo nei confronti di un determinato soggetto, lo Stato membro di esecuzione è tenuto a rifiutare di eseguire il mandato o a rinviarne l'attuazione in attesa di un chiarimento sul regime giuridico applicabile nella nazione emittente successivamente alla sua uscita dall'UE.

Sul punto, va ricordato che, come si evince dall'articolo 2 TUE, il diritto unionale si basa sulla condivisione, da parte di ciascun paese membro, di una serie di valori comuni con tutti gli altri Stati membri.

Ciò spiega la presenza della fiducia reciproca tra gli Stati membri quanto al riconoscimento di tali valori e, quindi, all'osservanza della legislazione comunitaria che li attua¹⁹.

Con specifico riferimento alla sopramenzionata decisione quadro sul mandato d'arresto europeo, emerge che essa mira a sostituire il meccanismo multilaterale di estradizione regolato dalla convenzione europea di estradizione del 1957 con una modalità di trasferimento tra gli organi giurisdizionali dei soggetti condannati o sottoposti a indagini penali, allo scopo di garantire l'effettiva esecuzione dei provvedimenti giudiziari o l'esercizio delle azioni penali.

Pertanto la giurisprudenza ritiene che la decisione quadro suddetta, fondata sul canone del riconoscimento reciproco, sia tesa a favorire la cooperazione giudiziaria e a realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nel rispetto dei fondamentali valori dell'Unione²⁰.

Il canone del reciproco riconoscimento trova un'enunciazione esplicita nell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro esaminata, il quale stabilisce che gli Stati membri hanno il dovere di dare esecuzione ai mandati di arresto europei in ossequio a tale principio.

Ai sensi di questa disposizione, i giudici dell'esecuzione sono legittimati a rifiutare l'attuazione di un mandato esclusivamente in presenza dei motivi tassativamente indicati dalla norma.

¹⁹ Corte giust., sent. 06-03-2018, C-284/16, *Achmea*.

²⁰ Corte giust., sent. 25-07-2018, C-216/18 PPU, *Minister for Justice and Equality*.

Di conseguenza, mentre l'esecuzione del mandato costituisce la regola, il rifiuto di procedere è considerato un'eccezione da interpretare in maniera restrittiva²¹.

In alcune occasioni, però, la Corte di Lussemburgo ha riconosciuto la possibilità di sacrificare i valori di riconoscimento e fiducia reciproca tra le nazioni, specialmente quando la consegna sia foriera di comportare per l'imputato il rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti²².

Occorre, a questo punto, verificare se la semplice notifica da parte del governo di uno Stato della propria volontà di effettuare il recesso dall'Unione ex articolo 50 TUE sia sufficiente a giustificare, sulla base del diritto unionale, la mancata esecuzione di un mandato di arresto europeo rilasciato da tale Stato in ragione del pericolo che il soggetto consegnato non potrebbe più, dopo tale uscita, rivendicare all'interno dello Stato emittente le prerogative garantitegli dalla decisione quadro e richiedere la loro tutela da parte della Corte di giustizia.

Sulla base di quanto affermato in precedenza, è necessario ribadire che una tale notifica non è in grado di compromettere l'applicazione del diritto comunitario nello Stato membro che ha dichiarato la propria volontà di recedere e che, conseguentemente, la legislazione UE, nella quale rientrano anche le previsioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, conserva pieno vigore in Regno Unito fino alla sua uscita definitiva dall'Unione.

A giudizio della Corte di Lussemburgo, quindi, che riprende una giurisprudenza consolidata sul punto²³, la comunicazione dell'intenzione di recedere dall'UE ex articolo 50 TUE non rientra nel perimetro delle circostanze eccezionali idonee a permettere il rifiuto di portare a esecuzione un mandato d'arresto europeo spiccato da tale Stato.

A tal proposito, la Corte di giustizia chiarisce che il paese emittente, ovvero il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, ha sottoscritto e ratificato la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e che, come da esso evidenziato nell'udienza davanti alla Corte di giustizia, tale Stato ha inserito le previsioni di cui all'articolo 3 della CEDU nel proprio diritto interno²⁴.

Visto che la permanenza della sua partecipazione alla Convenzione EDU non è in alcun modo collegata alla sua appartenenza all'Unione²⁵, la decisione di detto Stato membro di recedere da quest'ultima non incide sul suo obbligo di rispettare l'articolo 3 della Cedu, cui corrisponde l'articolo 4 della Carta di Nizza²⁶ e, pertanto, non può esimersi dall'eseguire un mandato di arresto europeo sulla base della considerazione che il presunto reo corre un pericolo di trattamenti inumani o lesivi della sua dignità personale.

²¹ *Ibidem*.

²² Corte giust., sent. 05-04-2016, C-404/15 e C-659/15 PPU, *Aranyosi e Caldaru*.

²³ Corte giust., sent. 25-07-2018, C-216/18 PPU, *cit.*

²⁴ Corte giust., sent. 19-09-2018, C-327/18 PPU.

²⁵ Tale assunto, affermato per la prima volta a chiare lettere dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 19 settembre 2018 nella causa C-327/18 PPU, è stato sostenuto da G. Sardi l'11 agosto 2018 durante la presentazione del suo paper "The freedom of speech between liberty and censorship" in occasione dell'*International Conference on Communication and Media Studies: Media and Power in the Digital Age*, tenutasi al Birkbeck College (University of London) di Londra.

²⁶ Ed infatti, l'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e modificata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, dispone che «Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti».

In ogni caso, prima di decidere se dare o meno esecuzione a un mandato di arresto europeo, è necessario che, al momento di adottare tale decisione, il giudice dell'esecuzione possa presumere, attraverso l'effettuazione di una valutazione prognostica ex ante che, nei confronti del soggetto sottoposto a indagini penali o condannato, lo Stato emittente applicherà il contenuto sostanziale dei diritti derivanti dalla decisione quadro precedentemente menzionata applicabili al periodo successivo alla consegna, dopo il recesso di detta nazione dall'Unione. Una tale presunzione è ammessa se l'ordinamento nazionale dello Stato emittente assicura la tutela sostanziale di tali diritti, in particolare a causa della perdurante partecipazione di tale Stato membro a convenzioni internazionali, quali, a titolo meramente esemplificativo, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani, anche dopo la sua uscita dall'UE.

Soltanto in presenza di prove evidenti atte a dimostrare l'opposto il giudice competente sarà legittimato a rifiutare l'esecuzione del mandato di arresto europeo²⁷.

6. Conclusioni

Pertanto, la Corte di giustizia di Lussemburgo ha concluso che l'articolo 50 del Trattato sull'Unione Europea va interpretato nel senso che la mera notifica da parte di uno Stato membro della propria volontà di recedere dall'UE non comporta che, in caso di emissione da parte di tale Stato membro di un mandato d'arresto europeo, lo Stato membro di esecuzione debba rifiutare di eseguirlo o rinviarne l'attuazione in attesa che sia chiarito il regime giuridico applicabile nella nazione emittente dopo il suo recesso dall'Unione Europea. In mancanza di ragioni serie e comprovate di ritenere che la persona oggetto di tale mandato d'arresto rischi di essere privata dei diritti riconosciuti dalla Carta di Nizza e dalla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 e s.m.i., a seguito del recesso dall'Unione Europea da parte dello Stato membro emittente, lo Stato di esecuzione non può esimersi dall'eseguire il mandato fintanto che il Regno Unito faccia parte dell'Unione Europea²⁸.

Di conseguenza, il caso torna all'attenzione della High Court of Ireland che, in applicazione del principio di diritto cristallizzato nella sentenza della Corte di Lussemburgo, dovrebbe eseguire il mandato di arresto europeo emesso dal Regno Unito nei confronti del detenuto.

Ed infatti, la perdurante partecipazione di quest'ultimo Stato alla Cedu, dipendente non dalla sua adesione alla UE, ma dalla sua collocazione all'interno del Consiglio d'Europa, del quale fanno parte anche altre nazioni fuori dall'Unione Europea, quali la Turchia, la Confederazione Elvetica, l'Albania, l'Azerbaijan e la Federazione Russa, garantirebbe la salvaguardia dei diritti dei soggetti sottoposti a indagini penali o all'espiazione di una sanzione, come positivizzati all'interno dell'articolo 4 della Carta di Nizza, il cui contenuto coincide con quello dell'articolo 3 della Convenzione EDU.

Alla luce delle argomentazioni svolte, emerge che la protezione dei diritti inviolabili dell'individuo, come riconosciuti dalle tradizioni costituzionali comuni agli ordinamenti del Vecchio Continente, è sempre posta al centro degli ordinamenti nazionali e del panorama giuridico unionale.

²⁷ Corte giust., sent. 19-09-2018, *cit.*

²⁸ *Ibidem.*

Al riguardo, è opportuno rilevare che la decisione di un paese membro dell'Unione di recedere da quest'ultima non può comportare un affievolimento delle garanzie spettanti ai cittadini davanti agli organi chiamati a decidere sulla loro responsabilità penale e sull'esecuzione delle decisioni giudiziarie delle autorità di altri Stati.

Come si è evidenziato in precedenza, tali rischi appaiono inesistenti con riferimento alla Brexit, dal momento che il Regno Unito continuerà a dover sottostare alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo anche dopo il termine del regime transitorio, la cui scadenza, a meno di modifiche che a tutt'oggi non è possibile escludere (visto il livello di incertezza regnante nelle trattative sul divorzio tra il governo di Londra e gli organi dell'Unione a meno di cinque mesi dalla data fatidica del 29 marzo 2019, che dovrebbe segnare l'inizio del periodo di transizione suddetto), è prevista per il 31 dicembre 2020²⁹.

A giudizio di alcuni studiosi, invece, la Brexit lascerà un "gap" nella protezione dei diritti inalienabili dell'uomo, come positivizzati all'interno della Carta di Nizza.

Secondo quanto sostenuto da questa scuola di pensiero, tale vuoto di tutela potrebbe essere riempito solo da una costituzione che limiti le prerogative parlamentari³⁰.

Sul punto, però, occorre ribadire che l'operatività in UK della Convenzione edu del 1950 sembra porre i soggetti sottoposti all'azione penale al riparo da qualsiasi pericolo di violazione delle loro garanzie fondamentali.

Va aggiunto, poi, che il Regno Unito ha ratificato nel 1976 il Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York City il 19 dicembre 1966, il cui articolo 7 vieta di sottoporre chiunque alla tortura o a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti.

La fonte suddetta attribuisce anche un valore vincolante alla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948, che all'articolo 5 vieta ogni forma di tortura.

Riportando l'attenzione alla sopramenzionata sentenza della Corte di giustizia di Lussemburgo, è possibile affermare che i principi enunciati al suo interno, sebbene espressamente riferiti a una procedura di mandato di arresto europeo, hanno una portata molto più ampia.

Ed infatti, le statuizioni dei giudici eurounitari sulla tenuta in Regno Unito del sistema di garanzie delle prerogative inalienabili dell'individuo potrebbero essere estese in futuro a tutti i casi in cui emergano interrogativi sulla loro tutela in seguito al recesso di Londra dall'Unione Europea.

²⁹ Ed infatti, la Section 20 dello European Union Withdrawal Act 2018 stabilisce che " "exit day" means 29 March 2019 at 11.00 pm".

³⁰ Come scrive V. Bogdanor, "we are moving from a codified and protected constitutional system to an uncodified and unprotected one based on the sovereignty of Parliament. [...] The EU is a protected constitutional system, its institutions enjoying only the powers given to them by the Treaties. [...] It is rare if not unprecedented for a democracy to exit from a major international human rights regime [...] Brexit will leave a gap in our constitution in terms of the protection of human rights. This gap could well be filled by the judges. If that happens, Brexit will increase the danger of a clash between the judges and Parliament. In addition, Brexit might prove to be a constitutional moment for Britain, since it may strengthen the case for Britain following nearly every other democracy in developing a codified constitution which provides for the judicial protection of human rights". Cfr. V. Bogdanor, *Brexit and our unprotected constitution*, The Constitution Society, London, 2018.